


Nota Informativa  
e Condizioni di Polizza



**Helvetia**  
**Investimento Sicuro**

**HELVETIA**  
**VITA**





## Introduzione

Questa assicurazione sulla vita è pensata per rispondere in maniera globale e continua al suo desiderio di sicurezza e di fiducia nel futuro per sé e per i suoi cari mediante un programma previdenziale flessibile adattabile in qualsiasi momento alle sue esigenze professionali e familiari.

Per consentirle di conoscere il funzionamento della sua polizza e le regole che la governano, abbiamo confezionato questo fascicolo costituito di tre parti:

**Nota Informativa:** (pag. 1) è una sezione illustrativa nella quale le vengono fornite in modo completo e chiaro tutte le informazioni necessarie a comprendere il funzionamento del suo contratto.

**Condizioni di Polizza:** (pag. 6) è la sezione contenente la normativa generale e le condizioni specifiche che regolano il contratto

**Regolamento della Gestione Helvirend2:** (pag. 10) è la sezione che riporta le regole di gestione finanziaria delle attività relative alla sua polizza.

Abbiamo cercato di esporre la materia in modo chiaro e preciso: se comunque lei avesse necessità di più approfondite spiegazioni ricordi che il suo consulente e nostro agente sarà lieto, insieme a noi, di aiutarla.

**Testo conforme a quello depositato presso il Notaio Patrizia Leccardi del Collegio Notarile di Milano, alla sede di Milano, con atto n° 366/201 del 6 dicembre 2001.**



## PREMESSA

Questa Nota è redatta secondo i principi di chiarezza e completezza dell'informazione, è conforme alle disposizioni dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP) e alle norme di tutela del consumatore per il settore delle assicurazioni vita emanate dall'Unione Europea e recepite nell'ordinamento italiano dal Decreto Legislativo n. 174 del 17.03.1995.

## CHI È HELVETIA VITA

HELVETIA VITA S.p.A., società di diritto italiano del gruppo HELVETIA PATRIA, uno tra i principali gruppi assicurativi svizzeri, è un'impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto ministeriale n. 17266 del 2 novembre 1987, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 1987; ha la sede legale e la direzione generale in Via Giovan Battista Cassinis 21 - 20139 Milano.

## CHE COS'È HELVETIA INVESTIMENTO SICURO

**Helvetia Investimento Sicuro** è un prodotto assicurativo che permette di diversificare con oculatazza e sicurezza la gestione del proprio risparmio: i rendimenti ottenuti dall'investimento si capitalizzano, infatti, anno dopo anno. Inoltre **Helvetia Investimento Sicuro** garantisce una tutela della famiglia ed è quindi un modo concreto di pensare al futuro dei propri cari.

Con **Helvetia Investimento Sicuro** la gestione del capitale versato avviene in modo flessibile: il Contraente stabilisce, al momento della sottoscrizione, l'importo che desidera versare, con la relativa periodicità e durata; può però, in qualsiasi momento, modificare o sospendere il piano pattuito, effettuare versamenti aggiuntivi, chiedere prestiti nei limiti del capitale maturato.

Il Contraente ha dunque a disposizione una gamma di alternative che gli consentono di adattare, con piena libertà, il piano dei versamenti ai cambiamenti che possono intervenire nella sua vita professionale e familiare.

## GLI ELEMENTI DEL CONTRATTO

Per facilitare la lettura di questa Nota, sono definiti alcuni termini specifici:

- **Contraente:** è il cliente, soggetto fisico o giuridico, che stipula il contratto ed effettua i versamenti;
- **Assicurato:** è la persona la cui premorienza determina il pagamento del capitale;
- **Beneficiari in caso di premorienza:** sono le persone alle quali sarà pagata la prestazione in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della vita contrattuale.

- **Durata del piano dei versamenti:** è il periodo di tempo durante il quale il Contraente effettua i versamenti ricorrenti;
- **Capitale:** è la somma che si costituisce in funzione dei versamenti effettuati;
- **Premio:** è l'importo che il Contraente ha stabilito di pagare;
- **Rivalutazione:** è l'incremento del valore del capitale, che viene effettuato dalla Società al 31 dicembre di ogni anno. Deriva dai risultati finanziari conseguiti dalla gestione **Helvirend2**.

Contraente, Assicurato e Beneficiari, possono non essere tutti distinti; tipicamente, se un acquirente della polizza intende costituire una sua pensione privata, sarà egli stesso Contraente e Assicurato e designerà un'altra persona, ad esempio il coniuge, quale Beneficiario in caso di premorienza.

## COME FUNZIONA HELVETIA INVESTIMENTO SICURO

**Helvetia Investimento Sicuro** è un contratto a premi ricorrenti, con la possibilità di fare versamenti estemporanei, che prevede:

- a) in caso di morte dell'Assicurato, l'impegno della Società a pagare, ai Beneficiari designati, il capitale assicurato alla data del decesso;
- b) la facoltà per il Contraente, in caso di vita dell'Assicurato e purché sia trascorso almeno un anno dalla data di stipulazione del contratto, di richiedere la liquidazione del capitale maturato (valore di riscatto);
- c) la possibilità di scegliere, in luogo della liquidazione del valore di riscatto, la corresponsione di una rendita vitalizia (pensione integrativa), in una delle seguenti forme:
  1. rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
  2. rendita annua rivalutabile pagabile in modo certo per un prefissato numero di anni e successivamente finché l'Assicurato resta in vita;
  3. rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, l'Assicurato ed altra persona designata, reversibile, totalmente o parzialmente a favore della testa superstite.

La rendita prescelta verrà calcolata in base alla tariffa di conversione in vigore alla data di conversione e verrà annualmente rivalutata.

## DURATA DELL'ASSICURAZIONE (A VITA INTERA)

L'assicurazione si interrompe per morte dell'Assicurato o per decisione del Contraente che può chiedere la liquidazione del contratto trascorso almeno un anno dalla stipulazione.

## PIANO DEI VERSAMENTI

È il programma dei versamenti ricorrenti scelto dal Contraente. Le periodicità di versamento consentite ed i relativi importi minimi previsti sono i seguenti:

FREQUENZA DEL VERSAMENTO	PREMIO MINIMO
Mensile	1.000 Euro
Trimestrale	2.500 Euro
Semestrale	5.000 Euro
Annuale/Unico	10.000 Euro

È altresì data la possibilità di effettuare singoli versamenti di importo non inferiore a 2.500 Euro.

Il pagamento avviene in via anticipata presso la Direzione della Società, tramite bonifico bancario o presso l'Agenzia di competenza.

## FLESSIBILITÀ

Caratteristica fondamentale di **Helvetia Investimento Sicuro** è la flessibilità; infatti il Contraente può:

- sospendere i versamenti senza alcuna penalità;

- riprendere i versamenti dandone comunicazione alla Società con un anticipo di almeno 60 giorni;
- cambiare l'importo e/o la frequenza dei versamenti, con preavviso di almeno 60 giorni alla Società;
- effettuare dei versamenti aggiuntivi al piano pattuito purché di importo non inferiore a 2.500 Euro.

## ESPLICITAZIONE DELLE SPESE

Le spese iniziali variano dal 6% allo 0,5% del premio versato, con un massimo di 7.500 Euro, e sono determinate in base all'importo complessivo dei premi versati sul contratto.

Inoltre, ad ogni 31 dicembre successivo alla data di decorrenza del contratto, la Società trattiene, per la gestione dello stesso, un'aliquota del capitale rivalutato che va dallo 0,4% allo 0,1% sempre in funzione del cumulo dei premi pagati.

Cumulo premi versati		Spese iniziali
inferiore a 15.000 Euro		6,00%
da 15.000 Euro	ed inferiore a 30.000 Euro	4,00%
da 30.000 Euro	ed inferiore a 100.000 Euro	2,50%
da 100.000 Euro	ed inferiore a 300.000 Euro	1,00%
da 300.000 Euro	ed inferiore a 750.000 Euro	0,50%
Oltre 750.000 Euro		0,00%

## LA RIVALUTAZIONE

Per la gestione delle attività corrispondenti ad **Helvetia Investimento Sicuro** è stata istituita una gestione speciale denominata **Helvirend2** disciplinata da un apposito Regolamento allegato alla polizza.

Tale gestione speciale viene annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione contabile iscritta nell'albo speciale, che attesta la correttezza della gestione ed i risultati conseguiti.

La Società calcola il rendimento medio dell'anno della gestione **Helvirend2** al 31 dicembre di ogni anno: la Società attribuisce alla polizza una percentuale di questo rendimento dipendente dal numero di anni interamente trascorsi dalla decorrenza del contratto. La Società trattiene in ogni caso un rendimento minimo, in funzione anch'esso del numero di anni interamente trascorsi dalla decorrenza del contratto.

Il rendimento retrocesso è detto "tasso di rivalutazione" e viene utilizzato al 31 dicembre di ogni anno per rivalutare il capitale; la rivalutazione per periodi inferiori all'anno verrà effettuata in proporzione.

Sull'importo spettante per la rivalutazione, la Società trattiene un'aliquota del suddetto capitale rivalutato nella misura stabilita anch'essa in funzione del numero di anni interamente trascorsi dalla decorrenza del contratto.

La prima rivalutazione ed il relativo prelievo delle spese di gestione saranno commisurati alla frazione di anno intercorrente tra la data del versamento ed il 31 dicembre immediatamente successivo.

Di seguito viene esposta una tabella riassuntiva degli elementi facenti parte della rivalutazione del capitale.

Cumulo premi versati		Aliquota	Minimo trattenuto	Spese di Gestione
DA EURO	INFERIORE A EURO			
0	100.000	88,00%	0,72%	0,4%
100.000	250.000	90,00%	0,60%	0,4%
250.000	500.000	91,00%	0,54%	0,3%
500.000	1.000.000	92,00%	0,48%	0,2%
1.000.000		93,00%	0,42%	0,1%

Indipendentemente dai rendimenti conseguiti dalla gestione **Helvirend2**, la Società è comunque impegnata a consolidare anno per anno i rendimenti, già attribuiti a titolo di rivalutazione.

Qualora sia necessario determinare la prestazione nel corso dell'anno (in caso di riscatto anticipato o di premorienza dell'Assicurato), prima che sia noto il tasso medio di rendimento del Fondo **Helvirend2** per quell'anno, verrà applicata, per la frazione di anno interessata, un'aliquota dell'ultimo tasso di rivalutazione riconosciuto sulla polizza pari rispettivamente all'80% in caso di riscatto e al 90% in caso di premorienza.

**ATTENZIONE:** gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto Esemplificativo che viene consegnato insieme a questa Nota Informativa.

## INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI LIQUIDABILI

Fa parte di questa Nota Informativa un progetto personalizzato redatto secondo due ipotesi di rivalutazione. Nel progetto sono indicati i valori liquidabili congruenti con le ipotesi di rivalutazione. Tutti gli importi sono espressi in Euro e non tengono conto dell'inflazione.

## GLI ASPETTI LEGALI E FISCALI DI PARTICOLARE RILIEVO

La normativa legale e fiscale relativa alle assicurazioni sulla vita è ampia e complessa.

Vogliamo mettere in rilievo alcune norme che danno una valenza economica particolare a **Helvetia Investimento Sicuro**. In primo luogo ricordiamo che l'articolo 1923 del codice civile stabilisce che "le somme dovute dall'Assicuratore al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare". Questa tutela dà all'assicurazione vita un particolare valore di atto previdenziale.

Non è ammesso, ovviamente, l'uso strumentale dell'assicurazione e, infatti, così prosegue l'articolo: "Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in giudizio dai creditori.....".

Anche l'articolo 1920, ultimo comma, sancisce un principio di fondamentale importanza economica: "Per effetto della designazione (beneficiaria) il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione".

In caso di riscatto anticipato o in caso di morte dell'Assicurato, il capitale da liquidare costituisce reddito imponibile (soggetto ad imposta sostitutiva con un'aliquota del 12,50%) per la parte corrispondente alla differenza tra il capitale maturato e la somma dei premi pagati, differenza alla quale deve essere applicato il cosiddetto "equalizzatore".

## COME SOTTOSCRIVERE HELVETIA INVESTIMENTO SICURO

Il Contraente, dopo aver letto questa Nota Informativa, compila con l'aiuto dell'Agente la proposta/polizza di assicurazione fornendo tutti i dati richiesti e stabilendo la durata del piano dei versamenti, la frequenza e l'importo degli stessi.

## LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

La conclusione del contratto si considera avvenuta con il ricevimento dello stesso, da parte del Contraente, e con il versamento del primo premio.

## POSSIBILITÀ DI RECESSO E RELATIVE CONSEGUENZE

Il Contraente può modificare la decisione di acquistare questo prodotto, con modalità ed esiti diversi a seconda dell'epoca contrattuale in cui esercita questo diritto.

La proposta è revocabile fino a quando il contratto non è stato concluso, ovvero dal giorno in cui il Contraente abbia ricevuto la lettera di conferma o la polizza sottoscritta dalla Società.

Dopo la conclusione del contratto, il Contraente ha diritto di recedere entro il termine di trenta giorni.

Il diritto di recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata indirizzata a:

HELVETIA VITA S.p.A. - Via Giovan Battista Cassinis 21 - 20139 Milano

Entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui sopra e previa restituzione dell'originale di polizza e degli eventuali allegati, la Società rimborserà il premio pagato al netto del 3%, con un minimo di Euro 25 ed un massimo di Euro 100, per le spese effettivamente sostenute dalla Società per l'emissione del contratto.

## LA TUTELA E LA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

La Società garantisce la tutela e la riservatezza dei dati personali acquisiti tramite i documenti forniti per la stipula della polizza e si attiene alle norme stabilite in proposito dall'attuale normativa sulla privacy.

## RECLAMI

Il Contraente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni mediante comunicazione scritta, inviata anche mediante fax, indirizzata a:

HELVETIA VITA S.p.A. - Via Giovan Battista Cassinis 21 - 20139 Milano

In caso di persistente insoddisfazione, è facoltà del Contraente presentare reclamo all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP), con sede in Via del Quirinale 21 - 00187 Roma.

## INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

Nel corso della polizza la Società comunicherà al Contraente, per iscritto, eventuali modifiche di ragione sociale, di indirizzo, di numero telefonico, di normativa di legge applicabile a questo contratto e di carattere tecnico.

## LEGISLAZIONE APPLICABILE E LINGUA UTILIZZATA

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

Il contratto viene redatto in lingua italiana: le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare.

## CONTROLLO E DISCIPLINA DELL'ASSICURAZIONE VITA

L'ISVAP esercita istituzionalmente la vigilanza sulla gestione tecnica del ramo vita e quindi anche sulla costituzione e il regolare accantonamento delle riserve matematiche, cioè degli investimenti effettuati dalla Società a copertura, in qualsiasi momento, delle obbligazioni contratte nei confronti degli assicurati aventi diritto.

Il contratto è disciplinato dalle Condizioni di Polizza.

## RICHIESTA DI PAGAMENTO O VARIAZIONI DI CONTRATTO

Per le richieste di pagamento o di variazione di elementi del contratto (ad esempio modifica dell'importo o della rateazione del premio, cambio di contraenza o variazione dei Beneficiari) è possibile utilizzare i seguenti moduli, allegati al contratto e disponibili presso le Agenzie o la Direzione della Società:

- Mod. V/91RP per le richieste di pagamento;
- Mod. V/91RV per le richieste di variazioni.

Sui moduli è indicata la documentazione da allegare a ciascuna tipologia di richiesta.

## PROGETTO ESEMPLIFICATIVO

Costituisce parte integrante della presente Nota Informativa il Progetto Esemplificativo allegato.

## Condizioni di Polizza



**Helvetia**  
**Investimento Sicuro**

### ART. 1 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dagli allegati rilasciati dalla Società e da essa firmati.

### ART. 2 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete; essi sono pertanto responsabili degli effetti delle dichiarazioni rese non veritiere.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

### ART. 3 ENTRATA IN VIGORE DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione entra in vigore ed ha quindi efficacia, a condizione che sia stato pagato il primo premio convenuto, dalle ore 24 del giorno in cui la polizza sia stata sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato.

Qualora la polizza preveda una data di effetto posteriore, rispetto a quella in cui vengono espletate le suddette formalità, l'assicurazione entra in vigore alle ore 24 del giorno previsto.

### ART. 4 RISCHIO DI MORTE

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

### ART. 5 RECESSO E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto stesso è stato concluso.

La conclusione del contratto si considera avvenuta nel giorno in cui il Contraente abbia ricevuto la polizza sottoscritta dalla Società ed abbia effettuato il pagamento del primo premio.

Il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata inviata a:

HELVETIA VITA S.p.A. - via Giovan Battista Cassinis 21 - 20139 Milano

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la Società rimborserà (previa restituzione dell'originale di polizza e degli eventuali allegati) al Contraente il premio da questi corrisposto al netto del 3%, con un minimo di Euro 25 ed un massimo di Euro 100, per le spese effettivamente sostenute dalla Società per l'emissione del contratto.

**ART. 6 CESSIONE - PEGNO - VINCOLO**

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto o prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

**ART. 7 BENEFICIARIO**

Il Contraente designa il Beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- a) dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- b) dopo la morte del Contraente;
- c) dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di riscatto, prestito, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.

La designazione del beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o contenute in un valido testamento.

**ART. 8 PAGAMENTO DEI PREMI E DELLE PRESTAZIONI**

I premi debbono essere pagati alle scadenze pattuite presso la sede dell'Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la Direzione della Società, tramite bonifico bancario.

Il piano dei versamenti e l'importo del premio ricorrente vengono fissati in polizza: è comunque facoltà del Contraente, nel corso della vita contrattuale, modificare, sospendere, riprendere il suddetto piano, mediante comunicazione scritta alla Società da far pervenire almeno sessanta giorni prima della data di effetto della variazione.

Per richiedere le suddette variazioni il Contraente può utilizzare il modulo prestampato "Richiesta di variazioni" (Mod. V/91RV) allegato al contratto e disponibile presso le Agenzie o la Direzione della Società.

Per tutti i pagamenti della Società, debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

I documenti da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni assicurate con il presente contratto sono riportati nell'apposito modulo prestampato "Richiesta di pagamento" (Mod. V/91RP) allegato al contratto e disponibile presso le Agenzie o la Direzione della Società e che può essere utilizzato dal Contraente per richiedere la liquidazione del contratto stesso.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Decorso tale termine ed a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato presso la Sede o la competente Agenzia della Società dietro consegna dell'originale della polizza e delle eventuali appendici di variazione contrattuale.

**ART. 9 TASSE ED IMPOSTE**

Tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari.

**ART. 10 FORO COMPETENTE**

Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio del Contraente

**ART. 11 CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: PRESTAZIONI GARANTITE E VERSAMENTO DEL PREMIO**

**Helvetia Investimento Sicuro** è un contratto pluriennale di assicurazione sulla vita a premi ricorrenti, che garantisce il pagamento di un capitale alla morte dell'Assicurato, in qualsiasi epoca essa avvenga.

Il capitale assicurato, determinato come indicato nell'articolo successivo, viene annualmente rivalutato nella misura e secondo le modalità stabilite nella "Clausola di Rivalutazione".

L'assicurazione viene prestata a fronte della corresponsione del premio indicato in polizza da versare al perfezionamento presso la sede dell'Agenzia cui è assegnato il contratto.

È possibile effettuare versamenti successivi o ricorrenti sul medesimo contratto stabilendo, alla stipula o successivamente, il relativo piano dei versamenti.

**ART. 12** DEFINIZIONE E DETERMINAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO

Il capitale inizialmente assicurato è pari al premio versato al netto delle spese iniziali previste. Le spese iniziali variano dal 6% al 0,5% del premio, con un massimo di 7.500 Euro, e sono determinate in base all'ammontare complessivo dei versamenti effettuati sul contratto. Inoltre, ad ogni 31 dicembre successivo alla data di decorrenza del contratto, la Società trattiene, per la gestione dello stesso, un'aliquota del capitale rivalutato che va dallo 0,4% allo 0,1% in funzione del cumulo dei premi versati sulla polizza come riportato nella Clausola di Rivalutazione.

Cumulo premi versati		Spese iniziali
inferiore a 15.000 Euro		6,00%
da 15.000 Euro	ed inferiore a 30.000 Euro	4,00%
da 30.000 Euro	ed inferiore a 100.000 Euro	2,50%
da 100.000 Euro	ed inferiore a 300.000 Euro	1,00%
da 300.000 Euro	ed inferiore a 750.000 Euro	0,50%
Oltre 750.000 Euro		0,00%

**ART. 13** PRESTAZIONE MINIMA GARANTITA IN CASO DI LIQUIDAZIONE

In caso di liquidazione anticipata della polizza (per riscatto o decesso dell'Assicurato), la Società garantisce, alla data di liquidazione, una prestazione minima pari alla capitalizzazione dei premi versati, ciascuno al netto delle spese iniziali previste, ad un tasso annuo composto pari al 2%.

**ART. 14** PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO (CAPITALE CASO MORTE)

In caso di morte dell'Assicurato verrà liquidato il maggior importo tra:

- il capitale assicurato alla data del decesso, rivalutato in base al 90% dell'ultimo tasso di rivalutazione applicato o spettante al 31 dicembre dell'anno precedente il decesso (al netto delle spese ricorrenti di gestione previste alla data della morte e commisurate al periodo intercorrente tra la data dell'ultima rivalutazione e la data del decesso);
- la prestazione minima garantita alla data del decesso.

**ART. 15** PRESTAZIONE IN CASO DI VITA DELL'ASSICURATO (VALORE DI RISCATTO)

Il riscatto e la conseguente risoluzione del contratto è ammesso, su richiesta del Contraente, trascorso almeno un anno dalla sua stipulazione.

In tal caso verrà liquidato l'importo maggiore tra:

- il capitale assicurato alla data della richiesta, rivalutato in base all'80% dell'ultimo tasso di rivalutazione applicato o spettante al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta di riscatto (al netto delle spese ricorrenti di gestione previste alla data della richiesta e commisurate al periodo intercorrente tra la data dell'ultima rivalutazione e la data della richiesta);
- la prestazione minima garantita alla data della richiesta.

**ART. 16** ANTICIPAZIONI

*Helvetia Investimento Sicuro* prevede la concessione di prestiti, nel limite dell'80% del valore di riscatto maturato, a condizione che sul contratto rimanga un capitale assicurato almeno pari a 1.000 Euro, alle seguenti condizioni:

- l'importo concesso in prestito verrà prelevato dalla Società, aumentato dei relativi interessi, dal capitale rivalutato al 31 dicembre immediatamente successivo alla data della concessione del prestito;
- gli interessi saranno calcolati sulla base del rendimento della gestione *Helvirend2* relativo all'anno in cui è stato concesso il prestito;
- in caso di decesso dell'Assicurato o di riscatto del contratto, prima del suddetto 31 dicembre, l'importo del prestito, i cui interessi saranno calcolati in base all'85% dell'ultimo rendimento certificato della gestione *Helvirend2*, sarà prelevato dal capitale da liquidare agli aventi diritto.

**ART. 17 OPZIONI**

Trascorso almeno un anno dalla data di stipulazione del contratto, il Contraente può scegliere, in alternativa alla prestazione per il caso di vita dell'Assicurato (valore di riscatto), una delle seguenti rendite rivalutabili:

- rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
- rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile in modo certo per un prefissato numero di anni e, successivamente, finché l'Assicurato sia in vita;
- rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'Assicurato e di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

Con l'opzione in rendita vitalizia, il Contraente rinuncia alla prestazione per il caso di morte dell'Assicurato.

Le suddette rendite saranno calcolate in base alla tariffa di conversione in vigore alla data della richiesta e verranno rivalutate annualmente in base alla relativa Clausola di Rivalutazione.

**ART. 18 CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE**

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione delle prestazioni assicurate nella misura e secondo le modalità appresso definite.

A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento **Helvirend2**, attività di importo non inferiori alle corrispondenti riserve matematiche.

**A) Tasso annuo di rivalutazione**

La Società dichiara entro il 1° marzo di ciascun anno il rendimento, di cui all'articolo 4 del Regolamento, per l'aliquota di partecipazione fissata in base al cumulo dei premi versati sul contratto, fermo restando che la Società trattiene un rendimento minimo fissato anch'esso in funzione del suddetto importo complessivo dei premi pagati sul contratto.

Cumulo premi versati		Aliquota	Minimo trattenuto	Spese di Gestione
DA EURO	INFERIORE A EURO			
0	100.000	88,00%	0,72%	0,4%
100.000	250.000	90,00%	0,60%	0,4%
250.000	500.000	91,00%	0,54%	0,3%
500.000	1.000.000	92,00%	0,48%	0,2%
1.000.000		93,00%	0,42%	0,1%

Qualora la differenza tra il rendimento di cui all'articolo 4 del Regolamento e quello da attribuire al contratto, determinato in base alle aliquote sopra riportate, risulti inferiore al rendimento minimo trattenuto, il rendimento da attribuire al contratto verrà determinato sottraendo dal rendimento di cui all'articolo 4 del Regolamento il predetto rendimento minimo trattenuto.

Il tasso annuo di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito.

**B) Rivalutazione del capitale assicurato**

Con effetto dal 31 dicembre di ogni anno, il capitale, in vigore al 31 dicembre dell'anno precedente, verrà rivalutato incrementandolo sulla base del tasso di rivalutazione annuale fissato, a norma del punto A), entro il 1° marzo che segue la data di rivalutazione.

Sull'importo spettante per la rivalutazione, la Società trattiene un'aliquota del suddetto capitale rivalutato nella misura stabilita all'articolo 12 delle Condizioni di Polizza e riportata al punto A).

La prima rivalutazione ed il relativo prelievo delle spese di gestione saranno commisurati alla frazione di anno intercorrente tra la data del versamento ed il 31 dicembre immediatamente successivo.

Ciascuna rivalutazione viene applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti da precedenti rivalutazioni.

Ad ogni rivalutazione, l'aumento di capitale verrà comunicato al Contraente.

## Regolamento della gestione Helvirend2



Helvetia  
Investimento Sicuro

### ART. 1 GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI

HELVETIA VITA attua una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quelle delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome "*Helvirend2*".

### ART. 2 ATTIVITÀ DEL FONDO SPECIALE

Nel Fondo *Helvirend2* confluiranno le attività relative alle forme di assicurazione sulla vita che prevedono l'apposita "Clausola di Rivalutazione", per un importo non inferiore alle corrispondenti riserve matematiche. La gestione *Helvirend2* è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con circolare nr. 71 del 26/03/1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

### ART. 3 CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE DEL FONDO

La gestione del Fondo *Helvirend2* è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo speciale tenuto dalla CONSOB ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 31/03/1975, nr. 136, la quale attesta la rispondenza del Fondo al presente regolamento. In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo, al rendimento annuo del Fondo descritto al successivo punto 4 e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

### ART. 4 DETERMINAZIONE DEL RENDIMENTO DEL FONDO

Il rendimento annuo del Fondo *Helvirend2*, per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario del Fondo, di competenza di quell'esercizio, al valore medio del Fondo stesso. Il valore medio è dato dalla somma della giacenza media annua dei depositi in numerario, della consistenza media annua degli investimenti in titoli, nonché della consistenza media annua di ogni altra attività del Fondo, determinate in base al costo. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo.

### ART. 5 VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO ANNUO

Ai fini della valutazione del rendimento annuo, di cui al punto precedente, l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di certificazione.

### ART. 6 RISULTATO FINANZIARIO

Per risultato finanziario del Fondo si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio, compresi gli utili e le perdite di realizzo, di competenza del Fondo, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo, e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel Fondo per beni già di proprietà della Società.

### ART. 7 EVENTUALI MODIFICHE

La Società si riserva di apportare al precedente articolo 6 quelle variazioni che si rendessero necessarie a seguito di modifiche della vigente legislazione fiscale.

## Richiesta di variazioni

Spedire a: Helvetia Vita S.p.A.  
Area Tecnica - Linea Individuali

Polizza n. \_\_\_\_\_ **Helvetia Investimento Sicuro**

Agenzia \_\_\_\_\_ Codice \_\_\_\_\_

Contraente \_\_\_\_\_

Con la presente si richiede la seguente variazione sulla polizza in oggetto (barrare la casella relativa all'operazione richiesta):

CAMBIAMENTO DI BENEFICIO: il sottoscritto Contraente dichiara di attribuire il beneficio della polizza in oggetto come segue:

- in caso di morte dell'Assicurato: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

TRASFERIMENTO DEI DIRITTI DI CONTRAENZA: il sottoscritto Contraente dichiara di trasferire la contraenza del contratto a favore di

(di cui si allega fotocopia del codice fiscale e di un documento d'identità).

CAMBIO FREQUENZA DEI VERSAMENTI: il sottoscritto Contraente chiede, a partire dalla prima ricorrenza annuale del contratto successiva alla data della presente richiesta, la corresponsione dei premi con frequenza

ANNUALE       SEMESTRALE       TRIMESTRALE       MENSILE

INTERRUZIONE DEI VERSAMENTI: si comunica che, relativamente al contratto in oggetto, il Contraente ha sospeso il pagamento dei premi a partire dal \_\_\_\_\_

N.B.: si prega di allegare le eventuali quietanze insolute.

ALTRO (specificare) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Luogo e data

\_\_\_\_\_

Firma del Contraente

\_\_\_\_\_

Firma dell'Agente

\_\_\_\_\_

Firma dell'eventuale Cessionario (nuovo Contraente)

## Richiesta di pagamento

Spedire a: Helvetia Vita S.p.A.  
Area Tecnica - Linea Individuali

Polizza n. \_\_\_\_\_ **Helvetia Investimento Sicuro**

Agenzia \_\_\_\_\_ Codice \_\_\_\_\_

Contraente \_\_\_\_\_

Con la presente si richiede il pagamento della prestazione assicurata sulla polizza in oggetto per: Codice \_\_\_\_\_  
(barrare la casella relativa all'operazione richiesta o indicare il codice)

1 MORTE DELL'ASSICURATO     2 RISCATTO     3 ANTICIPAZIONI     4 OPZIONI \_\_\_\_\_

con la seguente modalità (barrare la casella prescelta):

bonifico sul conto corrente n. \_\_\_\_\_ intestato a: \_\_\_\_\_  
aperto presso l'Agenzia \_\_\_\_\_ (CAB: \_\_\_\_\_ )  
dell'Istituto \_\_\_\_\_ (ABI: \_\_\_\_\_ )

assegno circolare intestato agli aventi diritto;

altro (specificare) \_\_\_\_\_

Si allegano i seguenti documenti (sono necessari quelli per i quali, in base al tipo di operazione richiesta, è riportata nel prospetto sottostante la voce "SI", che deve essere barrata per ogni documento che viene allegato)	Morte dell'Assicurato	Riscatto	Anticipazioni/Opzioni
Originale di polizza con le eventuali appendici emesse (in caso di smarrimento denuncia presso le autorità competenti o dichiarazione autografa)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI
Certificato di esistenza in vita dell'Assicurato (se l'Assicurato è diverso dal Contraente) o autocertificazione		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI
Certificato di morte dell'Assicurato	<input type="checkbox"/> SI		
Codice fiscale e fotocopia di un documento d'identità degli aventi diritto	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI
Denuncia, tramite lettera raccomandata, da inviare entro 60 giorni dalla data in cui si è verificato il decesso dell'Assicurato	<input type="checkbox"/> SI		
Atto notorio (ovvero dichiarazione sostitutiva) per l'individuazione degli aventi diritto (da cui risulti che l'Assicurato è morto senza lasciare testamento) e/o testamento dell'Assicurato	<input type="checkbox"/> SI		

\_\_\_\_\_  
Luogo e data

\_\_\_\_\_  
Firma degli aventi diritto

\_\_\_\_\_  
Firma dell'Agente (per l'autenticità delle firme degli aventi diritto)

\_\_\_\_\_  
Firma degli aventi diritto



**HELVETIA  
VITA**



Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.  
Sede Legale e Direzione Generale  
20139 Milano - Via G. B. Cassinis, 21 - Tel. 02/5351.1 (20 linee) - Telefax 02/537289 -5351352  
e-mail: [direzione.vita@helvetia.it](mailto:direzione.vita@helvetia.it) - [www.helvetia.it](http://www.helvetia.it)  
Capitale Sociale Euro 13.416.000 i.v. - Registro Imprese Tribunale Milano n. 266928  
Cod. Fisc. e Part. I.V.A. 08575280154 - R.E.A. n. 1237091  
Impresa autorizzata con D.M. n. 17266 del 2/11/1987 pubbl. su G.U. n. 263 del 10/11/1987